



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'economia,
della formazione e della ricerca DEFR

Ufficio federale dell'agricoltura UFAG

Ordinanza sull'utilizzo di indicazioni di provenienza svizzere per le derrate alimentari

***Rapporto esplicativo sulla normativa d'attuazione
«Swissness»***

Berna, 2 settembre 2015

Indice

Ordinanza sull'utilizzo di indicazioni di provenienza svizzere per le derrate alimentari	1
<i>Rapporto esplicativo sulla normativa d'attuazione «Swissness»</i>	1
1. Situazione iniziale	3
2. Basi legali	3
3. Commento ai singoli articoli	3
4. Metodo di calcolo ed esempi	9
4.1 Considerazione dei prodotti naturali e delle materie prime	9
4.2 Calcolo della quota minima di materie prime svizzere	10
4.3 Esempio	10
5. Metodo per il calcolo del grado di autoapprovvigionamento	11
Allegato - Esempi di calcolo	16

1. Situazione iniziale

Nel dibattito sul cosiddetto progetto Swissness, il Parlamento ha delimitato il campo d'utilizzo delle indicazioni di provenienza svizzere per merci e servizi. La presente ordinanza concretizza singole disposizioni della versione rivista della legge sulla protezione dei marchi (LPM) nel settore delle derrate alimentari.

2. Basi legali

Le basi legali della presente ordinanza sono gli articoli 48 capoverso 4, 48b capoversi 1 e 4 e 50 LPM.

I seguenti punti sono previsti esplicitamente in una *norma di delega al Consiglio federale*.

1. Articolo 48 LPM: «Il Consiglio federale può definire le zone di frontiera [estere] che, a titolo eccezionale possono essere considerate come luogo di provenienza o di trasformazione».
2. Articolo 48b capoverso 1 LPM: «Il Consiglio federale disciplina in dettaglio la distinzione [tra i prodotti naturali e le derrate alimentari]».
3. Articolo 48b capoverso 4 LPM: «Il Consiglio federale disciplina i dettagli» concernenti le eccezioni per le materie prime il cui grado di autoapprovvigionamento è inferiore rispettivamente al 50 e al 20 per cento.
4. Inoltre l'articolo 50 LPM prevede una delega di competenze generale al Consiglio federale, in base alla quale esso può *precisare i requisiti di cui agli articoli 48 capoverso 2 e 48a-49 LPM*.

La presente ordinanza del Consiglio federale riprende i suddetti elementi. I dettagli tecnici sono disciplinati a livello di DEFR. Si tratta di definire il grado di autoapprovvigionamento di prodotti naturali e i prodotti naturali esclusi dal calcolo.

Sono garantiti i colloqui necessari in caso di modifica dei dettagli tecnici con gli altri Dipartimenti e Uffici coinvolti, segnatamente il DFGP (IPI) e il DFI (USAV) nell'ambito delle consultazioni degli Uffici.

3. Commento ai singoli articoli

Articolo 1 Oggetto

Il presente articolo disciplina l'oggetto dell'ordinanza, segnatamente come si calcola la quota minima necessaria di materie prime e come se ne determina l'adempimento in vista dell'utilizzo di indicazioni di provenienza svizzere per le derrate alimentari. Vengono inoltre definite le zone di frontiera che, eccezionalmente, possono essere considerate come luogo di provenienza per le indicazioni svizzere di provenienza.

L'ordinanza disciplina tutte le indicazioni di provenienza svizzere quali «Svizzera», «svizzero» e «dalla Svizzera», la croce svizzera e tutti gli altri riferimenti diretti o indiretti alla provenienza elvetica, ivi comprese le traduzioni in altre lingue. I riferimenti diretti sono, ad esempio, le indicazioni di provenienza regionali, come zuppa d'orzo «grigionese». Un riferimento indiretto, invece, è l'immagine del Cervino.

Tabacco e rispettivi prodotti derivati non sono oggetto della presente ordinanza poiché nel quadro della revisione del diritto sulle derrate alimentari in corso è prevista la loro esclusione dal campo d'applicazione della legislazione sulle derrate alimentari.

Articolo 2 *Zone di frontiera*

A livello di legge è già stabilito che anche le enclavi doganali estere sono considerati luoghi di provenienza svizzeri. Sulla base dell'articolo 48 capoverso 4 LPM, nell'ordinanza si precisa quali altre zone di frontiera possono essere considerati luoghi di provenienza svizzeri.

Tra questi rientrano tutte le superfici nella zona di confine estera che dal 1° gennaio 2014 sono state ininterrottamente gestite da aziende agricole svizzere. In tal modo si escludono le superfici gestite da gestori domiciliati in Svizzera solo dal 1° gennaio 2014.

Possono essere caratterizzati con l'indicazione di provenienza svizzera anche il latte e i latticini provenienti da bestiame da latte tradizionalmente estivo su alpi fuori o in prossimità dei confini nazionali da un gestore domiciliato in Svizzera. A tale scopo, devono essere soddisfatte le condizioni per l'utilizzo di indicazioni di provenienza svizzere e la derrata alimentare (in genere formaggio d'alpe) deve essere prodotta nell'azienda d'estivazione.

Le zone franche del Paese di Gex e dell'Alta Savoia (zona franca di Ginevra) attualmente rappresentano un caso particolare dal profilo del diritto doganale per le derrate alimentari: i prodotti agricoli provenienti da detta zona, fabbricati da agricoltori francesi e, in alcuni casi, svizzeri, possono essere importati in Svizzera a dazio zero (in alcuni casi con limitazioni mediante contingenti). Dal profilo del diritto in materia di derrate alimentari e in materia di origine si tratta di prodotti francesi.

Onde tener adeguatamente conto del particolare rapporto tra la Svizzera e l'agricoltura nella zona franca di Ginevra, i prodotti naturali (p.es. insalata o latte) provenienti da detta zona possono essere caratterizzati con un'indicazione di provenienza svizzera, consentita anche se tali prodotti vengono successivamente trasformati in Svizzera, a condizione che la derrata alimentare soddisfi le condizioni per l'utilizzo di indicazioni di provenienza svizzere (ovvero la norma dell'80% o del 100% per latte e latticini, trasformazione sostanziale in Svizzera). Non possono, invece, usufruire dell'indicazione di provenienza svizzera le derrate alimentari ottenute nella zona franca di Ginevra (p.es. formaggio o pizza).

In relazione alle disposizioni della presente ordinanza sono fatti salvi i trattati internazionali. L'accordo agricolo tra la Svizzera e l'UE, ad esempio, consente ai viticoltori ginevrini di trasformare le uve provenienti da regioni ben definite della zona frontaliere francese in vini a denominazione «AOC Genève».

Articolo 3 *Calcolo della quota minima necessaria*

L'articolo 3 stabilisce come va calcolata la quota minima di materie prime svizzere necessaria per l'utilizzo di indicazioni di provenienza svizzere per le singole derrate alimentari. Il presente articolo si basa sui principi dell'articolo 48b capoverso 2 LPM, secondo cui: «La provenienza di una derrata alimentare corrisponde al luogo da cui proviene almeno l'80 per cento del peso delle materie prime di cui è composta la derrata alimentare.»

La base per il calcolo è la *ricetta* e non la composizione della derrata alimentare.

Le specifiche determinanti per il calcolo di cui all'articolo 48b capoverso 3 LPM (prodotti naturali che possono essere esclusi dal calcolo) sono fissate nell'allegato 1. Inoltre, in virtù degli articoli 8 e 9 capoverso 1, il DEFR può definire altri prodotti naturali non disponibili in un'ordinanza dipartimentale.

L'*acqua* è un prodotto naturale, naturalmente disponibile in Svizzera, in quantità e qualità sufficienti. In linea di principio, essa è esclusa dal calcolo, altrimenti moltissimi prodotti adempirebbero le prescrizioni Swissness grazie a un contenuto relativamente elevato d'acqua nella ricetta (p.es. pane o paste pronte). Si esclude solo l'acqua secondo la ricetta, non quella presente per natura nelle materie prime (tenore in acqua). L'acqua può essere computata se, contenuta nelle bevande, non è utilizzata per diluirle bensì ne rappresenta una componente essenziale. È il caso, ad esempio, delle acque minerali naturali o aromatizzate e della birra, mentre non lo è, ad esempio, per le bevande a base di succhi di frutta. Questo fa sì che non si possa computare l'acqua utilizzata per la diluizione (o la ricomposizione) del succo di frutta concentrato o per la riduzione del tenore alcolico.

Secondo una *clausola bagatella*, possono essere esclusi dal calcolo singoli prodotti naturali e le materie prime che ne derivano così come microrganismi (p.es. lieviti), additivi e coadiuvanti tecnologici giusta l'articolo 2 capoverso 1 lettere k, l e n dell'ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (ODerr)¹ che, per il prodotto finale, non sono né evocativi né rilevanti per le sue caratteristiche sostanziali. Questa clausola derogatoria è applicabile soltanto per ingredienti trascurabili dal profilo del peso come, ad esempio, spezie, sale o concentrato di succo di limone in quantità esigue. Le deroghe secondo questa clausola bagatella non devono rappresentare, complessivamente, una quota considerevole dell'intero prodotto altrimenti vi sarebbe una contraddizione con i valori soglia definiti dal legislatore. Queste materie prime, pertanto, non sono trascurabili dal profilo del peso se il prodotto finale ne contiene molte in dosi esigue. Come regola generale, tutte le eccezioni in virtù di tale clausola bagatella dal profilo del peso non dovrebbero superare, conformemente alla ricetta, il tre per cento.

I *semilavorati* sono prodotti che non sono destinati al consumo immediato ma vengono trasformati in derrate alimentari (art. 2 cpv. 1 lett. j ODerr). Se vengono indicati nella ricetta come tali, possono essere considerati nel calcolo come singola materia prima e non devono essere suddivisi nelle loro componenti. Devono però essere considerati interamente (come un prodotto naturale con un grado di autoapprovvigionamento superiore al 50 per cento). Tale disposizione consente al fabbricante di scegliere se considerare nel calcolo i prodotti semilavorati come singola materia prima oppure scorporarli nelle rispettive componenti. In che misura i semilavorati contribuiscono all'adempimento della quota minima di materie prime svizzere è definito all'articolo 4.

Se la derrata alimentare è *latte* o un *prodotto di latte* ai sensi dell'ordinanza del DFI sulle derrate alimentari di origine animale², il latte e le materie prime che ne derivano devono provenire integralmente dalla Svizzera. Questa cosiddetta *clausola del latte* ai sensi dell'articolo 48b capoverso 2 LPM non si applica alle altre derrate alimentari.

Se una derrata alimentare ai sensi dell'articolo 48b LPM è composta *esclusivamente da additivi* (giusta l'ordinanza sugli additivi³) e/o da altri prodotti naturali non agricoli (p.es. determinate gomme da masticare o integratori alimentari), il calcolo è eseguito secondo l'articolo 48c LPM.

¹ RS 817.02

² RS 817.022.108

³ RS 817.022.31

Articolo 4 *Adempimento della quota minima necessaria*

Se i prodotti naturali provengono dalla Svizzera, possono essere sempre considerati per l'adempimento della quota minima necessaria. Fanno eccezione l'acqua, esclusa dal calcolo in virtù dell'articolo 3 capoverso 3 primo periodo, e gli ingredienti secondari che, secondo l'articolo 3 capoverso 4, possono essere ignorati.

Per ragioni pratiche, il calcolo deve avvenire sempre sulla base dei flussi di merci di un anno civile per il prodotto in questione. A tal proposito ci si riferisce ai flussi di merci per la produzione di una derrata alimentare ben precisa, ma non per gruppo di prodotti o addirittura per azienda di trasformazione. Nel caso in cui un addetto alla trasformazione disponga di dati più specifici, il calcolo può basarsi anche su questi.

Se ai fini del calcolo di cui all'articolo 3 si ricorre a prodotti semilavorati, questi possono essere computati fino all'80 per cento per l'adempimento della quota minima necessaria di materie prime svizzere purché soddisfino le condizioni per l'utilizzo di indicazioni di provenienza svizzere. In caso contrario non possono essere computati né i prodotti semilavorati né i singoli elementi indigeni di cui sono composti. Se, tuttavia, si volessero computare come svizzere alcune componenti di un prodotto semilavorato, per il calcolo della quota minima quest'ultimo dovrà essere scorporato nelle rispettive componenti.

Articolo 5 *Disposizioni particolari*

Le indicazioni di provenienza regionali e locali devono soddisfare almeno le condizioni della presente ordinanza nonché, in virtù dell'articolo 48 LPM, eventuali condizioni supplementari. Ciò nei casi in cui una determinata qualità o un'altra caratteristica della derrata alimentare sia sostanzialmente attribuibile alla rispettiva provenienza geografica e nei casi in cui la zona abbia una reputazione particolare per la derrata alimentare. I prodotti che, ad esempio, possono fregiarsi di una denominazione di origine protetta (DOP), devono adempiere anche ulteriori requisiti stabiliti in un elenco degli obblighi.

Le derrate alimentari costituite da diversi prodotti naturali (p.es. insalata mista o mix di cereali) sottostanno altresì alla presente ordinanza, anche se non sono trasformate (ai sensi della legislazione sulle derrate alimentari). I prodotti naturali contenuti in un unico imballaggio (p.es. un cesto di frutta o una confezione con diverse verdure per zuppa) non soggiacciono, invece, alla presente ordinanza.

Giusta il messaggio⁴ del Consiglio federale, le derrate alimentari costituite esclusivamente da prodotti naturali e materie prime esteri (p.es. olio d'oliva) non possono essere caratterizzate con un'indicazione di provenienza svizzera.

Per caffè e cioccolato, prodotti per i quali in Svizzera non sono disponibili tutte le materie prime previste dalla ricetta, possono essere utilizzate indicazioni di provenienza svizzere, a condizione che siano integralmente trasformati sul territorio elvetico. Se, però, la ricetta prevede materie prime oggettivamente disponibili in Svizzera (p.es. latte), il prodotto deve soddisfare le condizioni per l'utilizzo di indicazioni di provenienza svizzere.

⁴ Messaggio concernente la modifica della legge sulla protezione dei marchi e una legge federale sulla protezione dello stemma della Svizzera e di altri segni pubblici, 09.086; FF **2009** pagg. 7425-7556.

Le derrate alimentari non possono essere elogiate con un'indicazione di provenienza svizzera se non ne soddisfano le condizioni per l'utilizzo. Considerato, però, che in determinati casi sussiste un interesse legittimo a un'informazione oggettiva riguardo alla provenienza di singole materie prime di una derrata alimentare, per la caratterizzazione di queste ultime è opportuna una norma ad hoc. Dovrebbe pertanto essere possibile indicare verbalmente la provenienza svizzera di una singola materia prima se, per la derrata alimentare, è rilevante dal profilo del peso, oppure è evocativa o essenziale (p.es. lasagna con carne di manzo svizzera). La derrata alimentare deve però essere integralmente fabbricata in Svizzera. In questo caso non è consentito l'uso della croce svizzera. Per i consumatori deve essere chiaro che l'indicazione di provenienza svizzera si riferisce solo alle singole materie prime e non al prodotto nel suo insieme. Per tale motivo, l'elogio non può comparire sull'etichetta con un carattere di dimensioni superiori a quello usato per il nome del prodotto.

Un'ulteriore possibilità di elogiare la provenienza è, conformemente all'articolo 47 capoverso 3^{ter} LPM, l'uso dell'indicazione per attività specifiche legate al prodotto, se l'intera attività in questione si svolge nel luogo indicato. Un esempio è la menzione «affumicato in Svizzera», per il salmone.

Articolo 6 *Prodotti naturali non disponibili*

L'articolo 6 conferisce al DEFR la competenza di modificare gli allegati.

Articolo 7 *Definizione del grado di autoapprovvigionamento di prodotti naturali*

L'articolo 7 definisce il grado di autoapprovvigionamento (GAA) rilevante per l'industria di trasformazione. Si tratta, semplicemente, del quoziente tra la produzione indigena e il fabbisogno degli addetti alla trasformazione per l'approvvigionamento indigeno nonché per l'esportazione. L'equazione per il calcolo del grado di autoapprovvigionamento è definita come segue.

$$GAA = \frac{\text{Produzione indigena}}{\text{Produzione indigena} + \text{importazione di materie prime} - \text{variazioni delle scorte}}$$

Per indicazioni più dettagliate sul metodo di calcolo si rimanda al capitolo 5 del presente rapporto.

Il grado di autoapprovvigionamento si calcola annualmente come media di tre anni civili successivi, scegliendo tra quelli più recenti per i quali sono disponibili dati. Il GAA è definito dal DEFR mediante la modifica dell'allegato 1 dell'ordinanza.

Articolo 8 *Prodotti naturali temporaneamente non disponibili*

Se necessario, ad esempio in caso di perdita di raccolto, il DEFR può inserire in una sua ordinanza molto rapidamente e senza tempistiche lunghe prodotti naturali per periodi determinati. Tale procedura deve svolgersi in maniera per quanto possibile non burocratica e conforme al mercato.

Articolo 9 *Prodotti naturali per determinati scopi d'utilizzo non disponibili in Svizzera*

Un caso particolare è costituito da quei prodotti naturali che sono sì fabbricati in Svizzera, ma che a causa dei requisiti tecnici necessari non sono adatti alla produzione di una determinata derrata alimentare. Su richiesta di un'organizzazione rappresentativa dell'agricoltura o della filiera alimentare per il prodotto naturale in questione o per le derrate alimentari da esso ottenute, che avrà già consultato le altre organizzazioni interessate, il DEFR può escludere temporaneamente determinati prodotti naturali. Il DEFR consulta le rispettive cerchie qualora la categoria non

l'avesse già fatto. Tra le organizzazioni da consultare vi sono, ad esempio, l'Unione svizzera dei contadini (USC), la Federazione delle industrie alimentari svizzere (fial) e le organizzazioni dei consumatori.

Generalmente i prodotti naturali per determinati scopi d'utilizzo sono inseriti nell'ordinanza del DEFR solo temporaneamente; la richiesta di rinnovo o proroga può essere inoltrata prima dello scadere del termine.

Un esempio di una simile deroga potrebbe essere costituito dai pomodori per la trasformazione industriale (p.es. purea di pomodoro): i pomodori sono sì prodotti in Svizzera, ma sono destinati al consumo allo stato fresco e non sono idonei all'ulteriore trasformazione. I pomodori per la trasformazione industriale devono infatti rispondere a determinate specifiche in maniera costante e omogenea. Se la purea di pomodoro fosse costituita esclusivamente da materie prime estere, l'utilizzo di un'indicazione di provenienza svizzera non sarebbe consentito nonostante le eccezioni (cfr. art. 5 cpv. 3). In un'ordinanza del DEFR un'apposita voce potrebbe essere formulata come segue.

Categoria del prodotto	Prodotto naturale	Scopo di utilizzo	Requisiti tecnici
Pomodori	Pomodori di varietà scelte	Trasformazione industriale	Pomodori di varietà scelte con le seguenti caratteristiche: materia secca solubile: $4.5 \text{ brix} < x$; viscosità (Bostwick): $4 < x < 8$; pH: $4 < x < 5$; acidità totale 0.35 g/100 cc succo < $x < 0.40 \text{ g/100 cc succo}$

Le condizioni per l'inserimento di un prodotto naturale nell'ordinanza del DEFR non sono soddisfatte se vengono fatti valere motivi esclusivamente tariffari, nel caso in cui, ad esempio, la materia prima in questione sia disponibile sia in Svizzera sia all'estero, all'estero tuttavia a un prezzo più conveniente. Le condizioni si ritengono inadempite altresì se il prodotto naturale interessato è sì disponibile, ma in Svizzera manca un determinato metodo di trasformazione per ricavare la materia prima desiderata (p.es. carote in polvere o dadini di mela sotto una forma specifica). I prodotti naturali ottenuti mediante metodi di coltivazione specifici come l'agricoltura biologica o metodi speciali nell'allevamento di animali non possono usufruire dell'eccezione solo sulla base di tali metodi.

Articolo 10 *Utilizzo di indicazioni di provenienza svizzere in seguito a una modifica degli allegati*

Nel caso in cui le specifiche determinanti per il calcolo in virtù della presente ordinanza, comprese le disposizioni emanate dal DEFR in virtù degli articoli 8 e 9 capoverso 1 in un'ordinanza dipartimentale, subiscano modifiche tali che ne risultino requisiti più elevati, le derrate alimentari potranno essere prodotte ed etichettate secondo il diritto precedente ancora per 12 mesi dall'entrata in vigore delle modifiche.

Nel caso di una modifica da cui risultino requisiti meno elevati (p.es. se un determinato grado di autoapprovvigionamento scende al di sotto della soglia del 50 o del 20 per cento) non è necessaria alcuna disposizione transitoria.

Articolo 11 *Disposizione transitoria*

Per le derrate alimentari e i prodotti industriali ottenuti prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza e conformi ai criteri del diritto precedente può essere utilizzata un'indicazione di provenienza svizzera fino alla scadenza della data minima di conservazione (se tale periodo è inferiore a 2 anni) o ancora per due anni a decorrere dall'entrata in vigore.

Articolo 12 *Entrata in vigore*

L'ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2017.

Allegato 1 *Prodotti naturali non disponibili e grado di autoapprovvigionamento di prodotti naturali*

Nell'allegato sono elencate le specifiche rilevanti sui prodotti naturali non disponibili di cui all'articolo 6 e sul rispettivo grado di autoapprovvigionamento di cui all'articolo 7. I prodotti naturali non disponibili di cui all'articolo 6 sono contrassegnati con una crocetta in una colonna separata. I prodotti naturali sono suddivisi in gruppi e sottogruppi in base al bilancio alimentare (cfr. cap. 5 sul calcolo del grado di autoapprovvigionamento). I prodotti naturali nei sottogruppi sono riportati in ordine alfabetico; le cosiddette voci collettive (p.es. *cereali, altri*) sono (quando disponibili) l'ultimo elemento del sottogruppo. Il grado di autoapprovvigionamento di una materia prima è lo stesso di quello del prodotto naturale dal quale è stata ottenuta. Singole materie prime per le quali non è determinabile il prodotto di partenza (p.es. etanolo) o singoli prodotti naturali per i quali non può essere determinato il GAA per mancanza di dati relativi all'importazione (p.es. erbe da tisana) sono riportati nell'allegato 1 con un GAA inferiore al 5 per cento.

4. Metodo di calcolo ed esempi

4.1 Considerazione dei prodotti naturali e delle materie prime

Nel calcolo in virtù dell'articolo 3 non tutti i prodotti naturali e le materie prime sono considerati allo stesso modo. In base alla disponibilità e al grado di autoapprovvigionamento, le singole materie prime sono considerate nel calcolo interamente, per metà o per niente. Il totale delle materie prime considerate costituisce il valore di riferimento per la determinazione della quota minima necessaria di materie prime svizzere.

La tabella di seguito riportata fornisce una panoramica delle disposizioni contenute nell'ordinanza concernenti la considerazione dei prodotti naturali e delle materie prime che ne derivano nel calcolo della quota minima.

Articolo	Formulazione	Designazione abbreviata	Considerazione
Art. 48b cpv. 2 LPM	Componenti del latte nel latte e nei latticini	Latte e latticini	100%
Art. 6	Prodotti naturali che non possono essere ottenuti in Svizzera a causa delle caratteristiche naturali (p.es. cacao, caffè, banane)	Prodotti naturali non disponibili	0%

Art. 8	Prodotti naturali che, a causa di caratteristiche inaspettate o che si presentano irregolarmente (p.es. perdita di raccolto), temporaneamente non possono essere ottenuti in Svizzera o non in quantità sufficiente	Prodotti naturali temporaneamente non disponibili	0%
Art. 9	Prodotti naturali per determinati scopi d'utilizzo non disponibili in Svizzera	Prodotti naturali con requisiti specifici	0%
Art. 48b cpv. 4 LPM	Materie prime con un grado di autoapprovvigionamento di almeno il 50% (p.es. carne di manzo)	Materie prime GAA > 50%	100%
Art. 48b cpv. 4 LPM	Materie prime con un grado di autoapprovvigionamento dal 20 al 49.9% (p.es. fragole)	Materie prime GAA 20-49.9%	50%
Art. 48b cpv. 4 LPM	Materie prime con un grado di autoapprovvigionamento inferiore al 20 per cento (p.es. nocciole)	Materie prime GAA < 20%	0%
Art. 3 cpv. 3	Acqua in generale	Acqua	0%
Art. 3 cpv. 3	Acqua, a condizione che nelle bevande costituisca una componente essenziale e non sia utilizzata per diluirle	Acqua (bevande)	100%
Art. 3 cpv. 4	Clausola bagatella: prodotti naturali e materie prime che ne derivano, nonché microrganismi, additivi e coadiuvanti tecnologici (p.es. lievito, pectina), in genere in quantità non superiore al 3 per cento della ricetta	Clausola bagatella	0%
Art. 3 cpv. 5	Prodotti semilavorati	Prodotti semilavorati	100%

4.2 Calcolo della quota minima di materie prime svizzere

I prodotti naturali e le materie prime di cui al capitolo 4.1 devono provenire dalla Svizzera nella misura di almeno l'80 per cento del peso.

4.3 Esempio

Yogurt bircher muesli

Nella tabella sottostante è riportata, nella prima colonna, la ricetta dello yogurt bircher muesli, le cui materie prime sono registrate singolarmente sulla base della loro quota percentuale rispetto al prodotto finale. Nella seconda colonna è calcolata la quota minima necessaria di materie prime svizzere. Per ognuna di queste, al capitolo 4.1 è indicato in che misura viene considerata con la relativa quota percentuale. Lo yogurt, per esempio, rientra nella categoria «Latte e latticini» ed è, di conseguenza, considerato nel calcolo al 100 per cento. Le albicocche, invece, hanno un grado di autoapprovvigionamento tra il 20 e il 49.9 per cento e sono pertanto considerate solo per metà (ossia la metà della quantità percentuale della ricetta = 1.2%). Le materie prime incluse nella determinazione della quota minima sono sommate alla riga «Materie prime considerate». Questa cifra rappresenta il valore di riferimento per la percentuale dell'80 per cento del peso fissata nella LPM. Nel presente esempio risulta una quota minima da adempiere del 74.5 per cento (= 80% delle materie prime considerate [93.1]). Nella terza colonna è riportato l'«Adempimento della quota minima» dal quale si evince quali materie prime svizzere vengono effettivamente utilizzate. Il presente esempio comprende yogurt e zucchero svizzeri che, insieme, formano l'87 per cento delle materie prime, ovvero superano la quota minima. Quest'ultima è pertanto adempiuta e il prodotto può fregiarsi di un'indicazione di provenienza svizzera. Nel presente esempio, per adempiere la quota minima basterebbe considerare solo uno yogurt nostrano che, però, deve assolutamente provenire dalla Svizzera poiché il prodotto finale è un latticino per il quale si applica la quota del 100 per cento, conformemente alla LPM.

1. Ricetta		2. Calcolo della quota minima			3. Adempimento della quota minima di materie prime svizzere
Materie prime	%	Considerazione delle materie prime	%		%
Yogurt	76.0	Latte e latticini	100%	76.0	76.0
Zucchero	11.0	Materie prime GAA > 50%	100%	11.0	11.0
Pere	2.7	Materie prime GAA > 50%	100%	2.7	
Albicocche	2.4	Materie prime GAA 20-49.9%	50%	1.2	
Mele	2.2	Materie prime GAA > 50%	100%	2.2	
Fiocchi d'avena	2.1	Materie prime GAA < 20%	0%	0.0	
Banane	1.5	Prodotti naturali non disponibili	0%	0.0	
Nocciole	1.1	Materie prime GAA < 20%	0%	0.0	
Fecola di tapioca	0.7	Clausola bagatella	0%	0.0	
Concentrato di succo di limone	0.3	Clausola bagatella	0%	0.0	
Totale ricetta	100.0				
Materie prime considerate				93.1	
Quota minima materie prime svizzere¹				74.5	
Materie prime svizzere					87.0
Adempimento della quota minima					Adempiuta

¹ Per latte e latticini, il latte e le materie prime che ne derivano devono provenire dalla Svizzera nella misura del 100 per cento. Se nella ricetta la loro quota (nel presente caso 76%) supera la quota minima di materie prime calcolata (nel presente caso 74.5%), si applica la quota effettiva della ricetta (ovvero 76%).

Altri esempi di calcolo sono riportati nell'allegato.

5. Metodo per il calcolo del grado di autoapprovvigionamento

Di seguito viene illustrato il metodo di calcolo del grado di autoapprovvigionamento Swissness (GAAS) per materie prime destinate all'alimentazione umana.

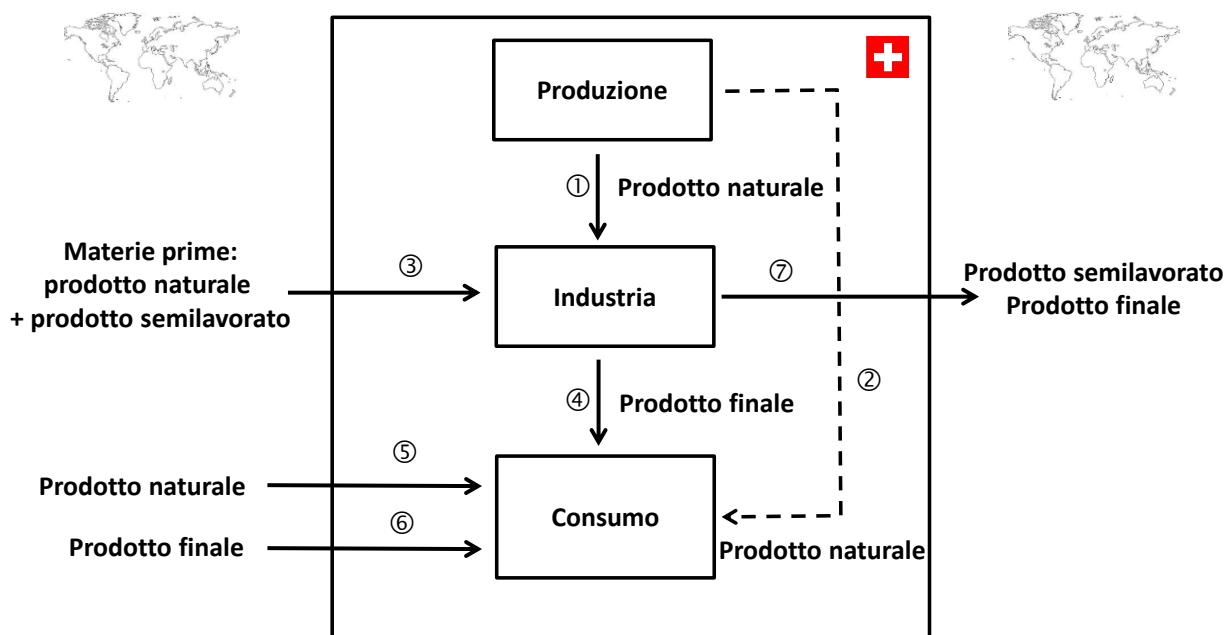
L'articolo 48b capoverso 4 LPM specifica: «Nel calcolo di cui al capoverso 2 vanno computate tutte le materie prime [80% del peso delle materie prime] per le quali il grado di autoapprovvigionamento della Svizzera è di almeno il 50 per cento». Tale disposizione evidenzia che il legislatore auspica la disponibilità di un GAAS per materie prime destinate all'industria agroalimentare svizzera (cfr. delimitazioni nel diagramma 2). Il GAAS è diverso dal grado di autoapprovvigionamento convenzionale normalmente utilizzato (GAAC), che quantifica il rapporto tra la produzione indigena e il consumo interno di derrate alimentari.

$$GAAC = \frac{\text{Produzione}}{\text{Consumo}} \quad (1)$$

All'articolo 7 il GAAS dell'industria agroalimentare è definito come «la quota della produzione indigena rispetto al consumo interno. Il consumo interno equivale alla somma della produzione interna e delle importazioni di materie prime meno le variazioni delle scorte. Nel consumo interno è compreso anche il consumo per la fabbricazione di prodotti d'esportazione. La variazione delle scorte si ottiene sottraendo dall'inventario di inizio anno quello di fine anno». L'equazione seguente formalizza tale definizione. Le cifre cerchiare corrispondono ai flussi presentati nel diagramma 1. Per semplicità, nel presente diagramma non sono state illustrate le variazioni delle scorte.

$$GAAS = \frac{\text{Produzione indigena}}{\text{Produzione indigena} + \text{importazione di materie prime} - \text{variazioni delle scorte}} = \frac{\textcircled{1} + \textcircled{2}}{\textcircled{1} + \textcircled{2} + \textcircled{3} + \textcircled{5}} \quad (2)$$

Diagramma 1 - Flussi significativi di materie prime e di derrate alimentari



Le statistiche sulla produzione agricola di prodotti naturali svizzeri sono pubblicate dal Segretariato dell'Unione svizzera dei contadini nel *bilancio alimentare della Svizzera*⁵.

⁵ USC, Rilevamenti statistici e stime su agricoltura e alimentazione (2012), pag. 139 e segg.

Per poter confrontare la produzione e le importazioni, dal volume di produzione utilizzato nel calcolo del GAAS si detraggono le perdite e gli scarti fino al livello del commercio all'ingrosso.

I sottoprodotti non destinati all'alimentazione umana sono esclusi dal calcolo (p.es. ossa di animali).

La produzione di prodotti naturali attualmente venduta direttamente (attraverso la distribuzione) al consumatore finale non è considerata come prodotto finale bensì come materia prima svizzera a disposizione dell'industria agroalimentare svizzera, ma non (ancora) utilizzata. L'argomentazione del prezzo che potrebbe essere adottata per non considerare l'intera produzione è espressamente inammissibile secondo il messaggio (pag. 7487): «Per contro il nostro Consiglio non potrebbe invece accettare un'ordinanza che escludesse dal calcolo una materia prima disponibile in Svizzera che però potrebbe essere ottenuta a miglior prezzo all'estero (p.es. il latte, cfr. il commento agli art. 48b–48c), poiché una siffatta ordinanza non sarebbe conforme alla legge.». Di conseguenza tutta la produzione attualmente destinata o no all'industria agroalimentare svizzera o direttamente alla distribuzione per il consumatore finale è considerata nel calcolo del GAAS. Il GAAS è quindi un *valore potenzialmente disponibile* che eventualmente può superare *quello attuale*.

Le importazioni computate nel GAAS comprendono soltanto materie prime, indipendentemente dal fatto che siano realmente utilizzate dall'industria agroalimentare (freccia ③ del diagramma 1) o che possano esserlo potenzialmente (freccia ⑤ del diagramma 1). Vengono considerate tutte le importazioni, poiché anche nel calcolo del GAAS si tiene conto di tutta la produzione e non solo di quella parte che giunge realmente all'industria agroalimentare. Concretamente ciò significa che anche le materie prime potenziali confezionate in piccoli imballaggi sono incluse nel calcolo del GAAS sotto forma di importazioni. Ne sono invece escluse le importazioni di materie prime per usi tecnici o cosmetici.

Sono considerate come materie prime potenzialmente a disposizione dell'industria agroalimentare svizzera anche le importazioni di prodotti naturali venduti direttamente (attraverso la distribuzione) al consumatore finale (p.es. 0407.2110.911 «uova di consumo» rispetto a 0407.2110.912 «uova destinate alla trasformazione»).

L'importazione di prodotti finali destinati direttamente alla distribuzione per il consumatore finale (freccia ⑥ del diagramma 1), compreso il settore della ristorazione (HORECA), non è considerata nelle importazioni per il calcolo del GAAS poiché non costituisce una fonte di approvvigionamento di materie prime per l'industria agroalimentare svizzera. A livello di voci di tariffa a 8 cifre, la distinzione tra materie prime destinate all'industria agroalimentare e prodotti finali destinati direttamente alla distribuzione al consumatore finale si fonda sulla loro formulazione pubblicata in Swiss-Impex o in www.tares.ch e sull'uso abituale del prodotto. Ad esempio le voci di tariffa che nella loro formulazione comprendono «cialde», «vini importati in recipienti di capacità non eccedente 2 litri», «biscotti» o «gelati» sono considerate importazioni di prodotti finali destinati direttamente alla distribuzione al consumatore finale. In caso di dubbio sull'attribuzione, o in caso di presenza congiunta di materia prima e/o di prodotto finale all'interno della medesima voce di tariffa (com'è il caso p.es. del cioccolato), la scelta ricade su una materia prima per evitare il rischio di sopravvalutare il GAAS.

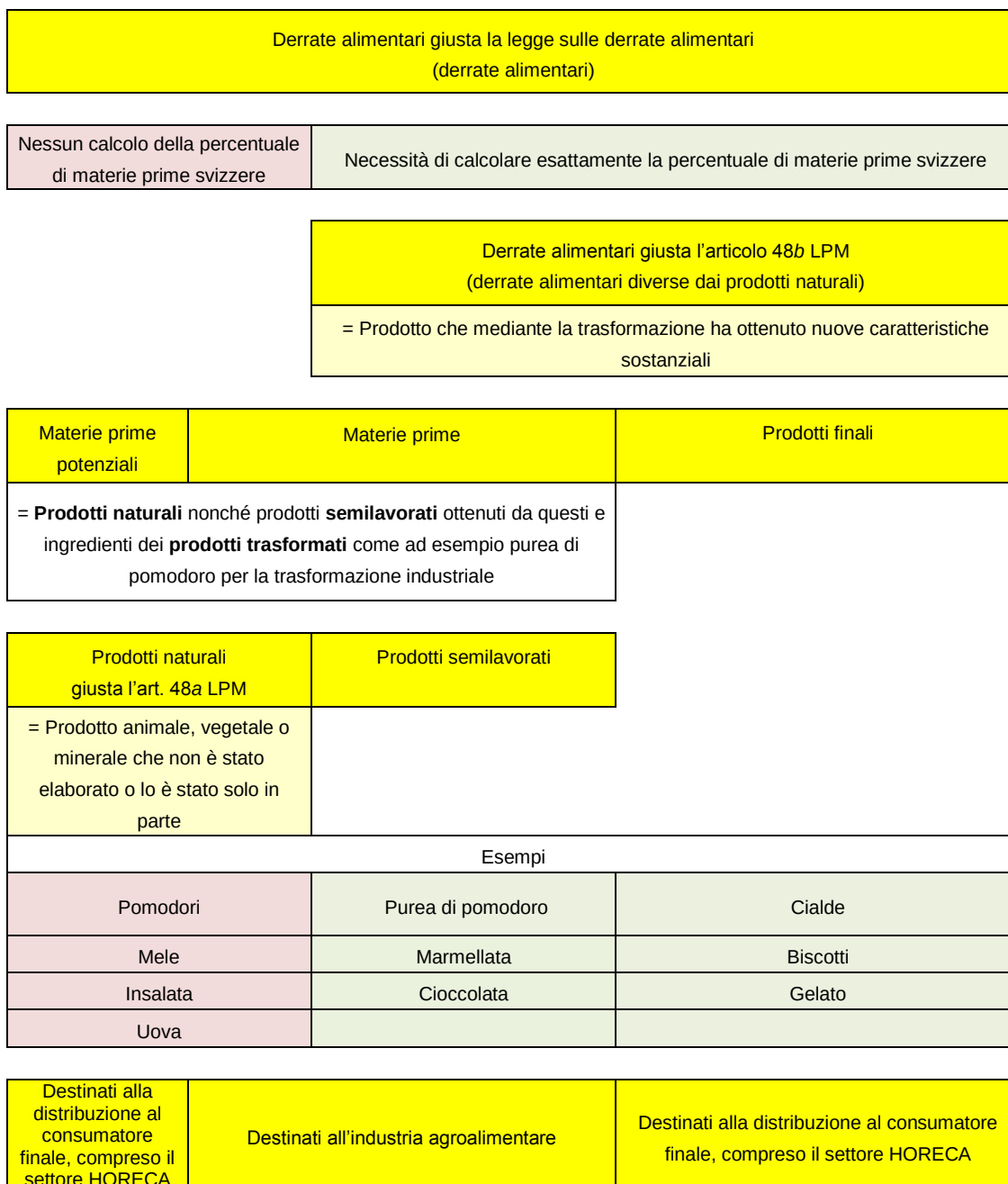
Nel calcolo del GAAS sono considerate le importazioni di materie prime realizzate nell'ambito del traffico di perfezionamento (attivo o passivo), in quanto fonti d'approvvigionamento dell'industria agroalimentare svizzera. Se non si considerasse il traffico di perfezionamento, infatti, vi sarebbero ripercussioni negative sulla competitività dell'industria agroalimentare svizzera all'estero.

Le materie prime importate sotto forma di prodotti semilavorati sono scorporate nei loro prodotti naturali costitutivi sulla base, in particolare, dei seguenti coefficienti tecnici: percentuale di prodotto naturale contenuta nel prodotto semilavorato, resa (p.es. nella trasformazione dei cereali in farina) e la parte non disponibile per l'industria alimentare (perdite, sottoprodotti foraggeri, alimenti per animali, sementi, usi tecnici o cosmetici). Tali coefficienti possono essere applicati a livello di voci di tariffa a 8 cifre o, se del caso, anche a livello dei numeri convenzionali (11 cifre) delle voci di tariffa a 8 cifre.

Il GAAS è calcolato solo su un livello di trasformazione, quello dei «prodotti naturali». La scelta di un solo livello è dettata dalla necessità di garantire la fattibilità. In effetti, se dovessero essere considerati più livelli di trasformazione servirebbero dati su ogni livello e prodotto. Ciò sarebbe poco pratico, oneroso dal profilo amministrativo e costoso da verificare. La limitazione a un solo livello e la scelta di quest'ultimo sono dovute a tre motivi: primo la mancanza di statistiche attendibili a livello di produzione di numerose materie prime ottenute da prodotti naturali svizzeri; secondo il fatto che una materia prima può essere composta da più prodotti naturali, ciascuno con un proprio GAAS; terzo il fatto che la produzione indigena di un prodotto semilavorato può basarsi sia integralmente su prodotti naturali svizzeri sia, in parte o integralmente, su prodotti naturali importati o altri prodotti semilavorati per i quali non sono disponibili statistiche. Ad esempio, per i pomodori viene pubblicato un solo GAAS per i pomodori freschi e non anche per la purea di pomodoro o il ketchup (pomodori + zucchero), poiché non sono disponibili dati statistici sulla produzione di ketchup svizzero e non si conosce l'origine della rispettiva materia prima.

Il livello d'aggregazione dei prodotti considerati nel calcolo del GAAS corrisponde a quello delle statistiche più dettagliate disponibili a livello di produzione dei prodotti naturali.

Diagramma 2 - Gruppi di derrate alimentari⁶ considerati per il calcolo del grado di autoapprovvigionamento di materie prime dell'industria agroalimentare



⁶ Sono considerati solo i prodotti per l'alimentazione umana. Le sementi, gli alimenti per animali, i prodotti tecnici (pitture, carburanti, lubrificanti) e cosmetici non sono riportati in questo diagramma.

Allegato - Esempi di calcolo

Biscotto

Nel presente esempio è presentata un'«ottimizzazione della materia prima». Per l'adempimento della quota minima deve essere di provenienza svizzera almeno il 66.9 per cento delle materie prime. In questo caso, la quota è adempiuta poiché provengono dalla Svizzera tutta la farina di frumento e il 14.9 per cento dello zucchero. Il restante 2.8 per cento dello zucchero può essere di origine estera. Sarebbe altresì possibile scegliere un'altra combinazione di materie prime elvetiche ed estere.

Ricetta		Calcolo della quota minima			Adempimento della quota minima
Materia prima	%	Considerazione delle materie prime		%	%
Farina di frumento	52.0	Materie prime GAA > 50%	100%	52.0	52.0
Zucchero	17.7	Materie prime GAA > 50%	100%	17.7	14.9
Acqua	11.0	Acqua	0%	0.0	
Amido di frumento	8.3	Materie prime GAA > 50%	100%	8.3	
Grasso vegetale (girasole)	4.5	Materie prime GAA < 20%	0%	0.0	
Grasso del burro	4.2	Materie prime GAA > 50%	100%	4.2	
Latte scremato in polvere	1.4	Materie prime GAA > 50%	100%	1.4	
Sale	0.6	Clausola bagatella	0%	0.0	
Agenti lievitanti	0.2	Clausola bagatella	0%	0.0	
Aromi	0.1	Clausola bagatella	0%	0.0	
Totale ricetta	100.0				
Materie prime considerate				83.6	
Quota minima materie prime svizzere				66.9	
Materie prime svizzere					66.9
Adempimento della quota minima					Adempiuta

Fonte:
FIAL / Biscosuisse

Bratwurst

Nel caso del Bratwurst la quota minima di materie prime svizzere non viene adempiuta; non è pertanto consentito l'utilizzo di indicazioni di provenienza svizzere. Qualora lo si volesse fare, dovrebbe provenire dalla Svizzera un ulteriore 14.2 per cento delle materie prime utilizzate. Tale risultato potrebbe essere ottenuto utilizzando, ad esempio, carne di vitello o una combinazione di carne di vitello e latte.

Ricetta		Calcolo della quota minima			Adempimento della quota minima
Materia prima	%	Considerazione delle materie prime		%	%
Lardo	28.0	Materie prime GAA > 50%	100%	28.0	28.0
Carne di vitello	24.0	Materie prime GAA > 50%	100%	24.0	
Carne di maiale	21.0	Materie prime GAA > 50%	100%	21.0	21.0
Acqua	18.7	Acqua	0%	0.0	
Latte	6.0	Materie prime GAA > 50%	100%	6.0	
Sale da cucina	1.5	Clausola bagatella	0%	0.0	
Maltodestrina	0.4	Clausola bagatella	0%	0.0	
Stabilizzanti	0.2	Clausola bagatella	0%	0.0	
Spezie	0.2	Clausola bagatella	0%	0.0	
Totale ricetta	100.0				
Materie prime considerate				79.0	
Quota minima materie prime svizzere				63.2	
Materie prime svizzere					49.0
Adempimento della quota minima					Non adempiuta

Fonte:

St. Galler Bratwurst: Elenco degli obblighi IGP <http://www.blw.admin.ch/themen/00013/00085/00094/00500/index.html?lang=it>

Biscotto con cioccolato al latte

Quest'esempio presenta un prodotto semilavorato sotto forma di cioccolato al latte. Essendo, quest'ultimo, usato come semilavorato, è incluso nella misura del 100 per cento nel calcolo della quota minima necessaria. Partendo dal presupposto che il cioccolato al latte adempia i requisiti Swissness, può essere computato nella misura dell'80 per cento per l'adempimento della quota minima (in questo esempio 36%). Nel presente esempio, affinché la quota minima venga adempiuta e il prodotto possa usufruire dell'indicazione di provenienza svizzera, dovrebbero provenire dalla Svizzera ancora una parte dello zucchero o altre materie prime.

Ricetta		Calcolo della quota minima			Adempimento della quota minima
Materia prima	%	Considerazione delle materie prime		%	%
Cioccolato al latte	45.0	<i>Prodotti semilavorati</i>	100%	45.0	36.0
Farina di frumento	27.0	<i>Materie prime GAA > 50%</i>	100%	27.0	27.0
Zucchero	10.0	<i>Materie prime GAA > 50%</i>	100%	10.0	0.0
Burro	5.0	<i>Materie prime GAA > 50%</i>	100%	5.0	5.0
Latte scremato in polvere	4.0	<i>Materie prime GAA > 50%</i>	100%	4.0	0.0
Sciroppo di glucosio	3.0	<i>Materie prime GAA < 20%</i>	0%	0.0	0.0
Uovo	2.0	<i>Materie prime GAA 20-49.9%</i>	50%	1.0	0.0
Sale	1.5	<i>Clausola bagatella</i>	0%	0.0	0.0
Agenti lievitanti	1.2	<i>Clausola bagatella</i>	0%	0.0	0.0
Aromi	0.8	<i>Clausola bagatella</i>	0%	0.0	0.0
Emulsionante	0.5	<i>Clausola bagatella</i>	0%	0.0	0.0
Totale ricetta	100.0				
Materie prime considerate				92.0	
Quota minima materie prime svizzere (80%)				73.6	
Materie prime svizzere					68.0
Adempimento della quota minima					Non adempiuta

Fonte:

codecheck

http://www.codecheck.info/essen/suesswaren/kekse_biskuits/ean_7611654257295/id_839204/Bio_Petite_Beurre_au_Chocolat.pro (in tedesco)